



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2015

C(2015) 4631 final

Oggetto: Aiuti di Stato - Italia (Lombardia)

SA.40772 (2015/N)

Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli

Signor Ministro,

la Commissione europea (di seguito "la Commissione") desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti suindicato, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime in esame, in quanto compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni seguenti:

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 30 gennaio 2015, protocollata dalla Commissione il 2 febbraio 2015, l'Italia ha notificato, in conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il suddetto regime di aiuti. La Commissione ha trasmesso una richiesta di informazioni complementari alle autorità italiane il 12 marzo 2015, alla quale esse hanno risposto con lettera del 10 aprile 2015, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno. Con lettere del 7 e 27 maggio 2015, registrate rispettivamente dalla Commissione l'8 e il 28 maggio 2015, l'Italia ha inviato delle informazioni integrative.

S.E On. Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli.

2.2. Obiettivo

- (3) Con la presente notifica, le autorità italiane intendono creare un valore aggiunto per i prodotti agricoli e valorizzare e diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, allo scopo di aumentarne il consumo e di migliorare la competitività degli operatori del settore agricolo.
- (4) La presente notifica modifica il regime SA.33522 (2011/N), approvato con decisione C (2011) 9350 final, del 13 dicembre 2011, per adeguarlo alla nuova normativa sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2.3. Base giuridica

- (5) La base giuridica del regime è la seguente:
- "deliberazione" della Giunta regionale della Lombardia n. 3004 del 9 gennaio 2015 "Determinazioni in ordine al regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli di cui all'art. 12 della l.r. n. 31/2008" e l'allegato "A. Caratteristiche del regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari " e relative modifiche.

2.4. Durata

- (6) Dalla data della decisione di approvazione della Commissione al 31 gennaio 2021.

2.5. Dotazione

- (7) La dotazione globale ammonta a 11 milioni di EUR, con una media di 2 milioni di EUR all'anno.

2.6. Beneficiari

- (8) I beneficiari finali degli aiuti saranno gli operatori del settore della produzione agricola primaria e del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (trasformatori, importatori, distributori, ecc.), salvo per gli aiuti per la partecipazione a regimi di qualità, che saranno destinati esclusivamente ai produttori di prodotti agricoli.
- (9) Saranno ammissibili agli aiuti solamente le PMI. La definizione di PMI riflette la definizione del punto 35 (13) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (di seguito "gli orientamenti")¹.
- (10) Il numero dei beneficiari è stimato tra 501 e 1000.
- (11) Saranno escluse dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"². Inoltre, le autorità italiane hanno confermato l'esclusione dal regime delle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione, finché non sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (con gli interessi dovuti in entrambi i casi).

2.7. Descrizione del regime

(12) Il regime notificato prevede la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e la promozione della loro commercializzazione sul mercato interno e nei paesi terzi, mediante le tre misure seguenti:

- a) promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità;
- b) servizi di consulenza;
- c) promozione dei prodotti agricoli.

Queste tre misure sono descritte dettagliatamente nelle sezioni 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.4 che seguono.

2.7.1 Aspetti e impegni comuni

(13) Il piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2020 prevede aiuti per l'adesione ai regimi di qualità e per le attività di informazione e di promozione ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013³. Nel primo caso (nuova adesione a regimi di qualità), l'introduzione nel presente regime di una misura identica a quella presente nel PSR Lombardia è giustificata dalla necessità di avere una base giuridica per la concessione di tale tipo di aiuti mentre quest'ultimo non è ancora stato approvato. Una volta che il PSR Lombardia 2014-2020 sarà approvato, i produttori di prodotti agricoli potranno chiedere un aiuto per tale finalità nell'ambito di uno dei due strumenti e qualsiasi possibilità di cumulo sarà esclusa.

(14) Nel secondo caso (aiuti per le attività di informazione e promozione), le misure di promozione previste dal presente regime nazionale si differenziano da quelle previste dal PSR Lombardia 2014-2020 in termini di organizzatori e di portata geografica: le attività contemplate dal regime nazionale saranno organizzate dalla Regione e non da associazioni di produttori e coinvolgeranno anche i mercati dei paesi terzi e non solo il mercato interno.

(15) Le misure contemplate dal regime notificato integrano quelle previste dal PSR nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda la priorità 3 a), che riguarda il miglioramento della competitività dei produttori primari grazie a una loro migliore integrazione nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti

² GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. La definizione corrisponde a quella fornita al punto 35(15) degli orientamenti.

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

- (16) Gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti ai beneficiari del settore della produzione primaria e della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, ma saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati erogati tramite soggetti attuatori, quali, enti pubblici - appartenenti al sistema regionale, il sistema camerale lombardo, Enti nazionali ecc.- , le organizzazioni di produttori, le associazioni di imprese e di prodotti (queste ultime tre denominate "collettive d'impresa), i consorzi di tutela, le associazioni del settore del turismo enogastronomico e gli organismi privati selezionati mediante una procedura di gara per l'attribuzione di servizi pubblici, conformemente alle norme nazionali e dell'Unione. Ciò non si applica agli aiuti per la nuova adesione ai regimi di qualità (paragrafo (25), lettera b)), che verranno versati direttamente agli agricoltori in attività beneficiari secondo le modalità indicate al paragrafo (29).
- (17) Gli aiuti saranno accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sarà proposta o la misura promozionale sarà attuata da organizzazioni o associazioni di produttori, l'accesso al servizio o la partecipazione non saranno subordinati all'adesione a tali associazioni o organizzazioni. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o dell'organizzazione saranno limitati ai costi di prestazione del servizio o dell'azione promozionale.
- (18) Gli aiuti saranno concessi per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione e la presentazione di una domanda di aiuto all'autorità competente. Tale domanda conterrà come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. La domanda dovrà inoltre essere stata accolta dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima alla concessione dell'aiuto, con una chiara indicazione dell'importo o del metodo di calcolo dell'aiuto stesso. L'accettazione da parte dell'autorità competente è possibile solo se non è stato superato l'importo disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto. Ai sensi del punto 75, lettera m), degli orientamenti, il criterio dell'anteriorità della domanda non si applica agli aiuti a favore di attività promozionali in conformità al punto 464, lettere b) e c), degli orientamenti, e agli aiuti per le campagne promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto 464, lettera d).
- (19) Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti relativi a costi ammissibili individuabili diversi o agli stessi costi ammissibili, nel rispetto dell'intensità massima o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile a norma delle sezioni pertinenti degli orientamenti. Gli aiuti potranno essere cumulati con aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili e se tale cumulo non risulterà in intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti.
- (20) Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare dall'articolo 16: per l'adesione ai regimi di qualità i produttori di prodotti agricoli potranno beneficiare di uno dei due strumenti di aiuto (regime nazionale o misura del PSR Lombardia 2014-2020), per le attività di informazione e promozione le misure previste nell'ambito del PSR e del presente regime di aiuti non coincideranno perché si riferiscono a programmi di promozione e dunque a costi ammissibili diversi.

- (21) Gli aiuti non saranno concessi a favore delle attività connesse alle esportazioni che siano direttamente legate ai quantitativi esportati o subordinate all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o destinate ad istituire e gestire una rete di distribuzione o a coprire altre spese connesse alle attività di esportazione⁴.
- (22) L'intensità di aiuto sarà calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (23) Le autorità italiane hanno anche segnalato che il regime, per sua natura, non è suscettibile di causare un impatto ambientale specifico.
- (24) Le autorità italiane hanno inviato il link del sito web della Regione Lombardia, divisione Agricoltura, sul quale sarà pubblicato il dispositivo e si sono impegnate a pubblicare le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti e a conservarle per almeno 10 anni.

2.7.2 Promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità

- (25) Per incoraggiare la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità sono ammissibili i seguenti costi connessi ai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti:
 - a) costi dei servizi forniti da prestatori di servizi per studi di mercato, nonché per l'ideazione e la progettazione di prodotti;
 - b) costi per la nuova partecipazione ai regimi di qualità (quali i costi per l'introduzione di norme di sicurezza della qualità),
 - c) costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità adottate e previste nei disciplinari di produzione (ivi compresi i costi delle misure di controllo dei sistemi di tracciabilità e per il rispetto dell'autenticità).
- (26) L'espressione "produttori di prodotti agricoli" designa i produttori di prodotti agricoli primari nonché i produttori di prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato I del TFUE.
- (27) Gli aiuti per la nuova partecipazione ai regimi di qualità saranno destinati esclusivamente agli agricoltori in attività, secondo la definizione di cui al punto 35 (43) degli orientamenti. Gli aiuti per le misure di controllo obbligatorie saranno aperti a tutti i produttori di prodotti agricoli e/o alle associazioni.
- (28) Gli aiuti destinati a finanziare la nuova partecipazione ai regimi di qualità e le misure di controllo obbligatorie non saranno concessi per i costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
- (29) Gli aiuti per la nuova partecipazione ai regimi di qualità saranno concessi per un periodo massimo di cinque anni e saranno limitati a 3 000 EUR per beneficiario e per anno. Essi saranno concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento

⁴ Non costituiscono aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

- (30) Gli aiuti a favore delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità e a favore della ricerca di mercato, dell'ideazione e della progettazione dei prodotti potranno raggiungere il 100% dei costi effettivamente sostenuti.

2.7.3 Servizi di consulenza

- (31) La misura prevede servizi di consulenza che aiuteranno le imprese attive nel settore agricolo a migliorare il proprio rendimento economico e saranno orientati alla ricerca della competitività (compresa l'internazionalizzazione) e all'orientamento verso il mercato.
- (32) La misura consiste in un'attività di assistenza e consulenza per la realizzazione di campagne di informazione e di promozione organizzate dalla Regione Lombardia: fornitura di servizi accessori, preparazione e realizzazione delle azioni, comprese le attività divulgative e informative, mostre, concorsi e premi.
- (33) Gli organismi che forniranno i servizi di consulenza disporranno di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza nell'attività di consulenza e nella prestazione di servizi e rispetteranno gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013⁵.
- (34) Gli aiuti dovranno essere versati al prestatore dei servizi di consulenza e il loro importo sarà limitato a 1 500 EUR per consulenza.

2.7.4 Promozione dei prodotti agricoli

- (35) Gli aiuti, destinati a rafforzare l'immagine e il consumo dei prodotti agricoli di qualità sul mercato interno e nei paesi terzi, finanzieranno attività di informazione e promozione per aumentare le conoscenze del pubblico sulle caratteristiche e la qualità dei prodotti agricoli. Le azioni saranno realizzate sotto forma di diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui prodotti, i metodi e i territori di produzione, di operazioni di pubbliche relazioni, di campagne di informazione, di organizzazione di concorsi nonché di organizzazione e partecipazione a fiere commerciali. Esse mireranno anche a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare i prodotti in questione mediante campagne promozionali.
- (36) I costi ammissibili all'aiuto potranno riguardare le seguenti attività:
- a) realizzazione e diffusione di pubblicazioni su carta (cataloghi, manifesti, pieghevoli, opuscoli) e per via elettronica (siti internet) destinate a fornire informazioni di carattere tecnico e scientifico sui produttori della regione Lombardia o sui produttori di un dato prodotto (spese di redazione, traduzione, grafica, impaginazione, stampa, diffusione);

⁵ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- b) diffusione (per esempio in occasione di eventi di presentazione e congressi) di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi, sui prodotti agricoli generici e sui loro benefici nutrizionali, nonché consigli di utilizzazione;
 - c) organizzazione di eventi a carattere istituzionale (seminari, conferenze stampa, incontri tecnici, forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, saloni, concorsi, fiere o mostre) e partecipazione a tali eventi (spese di partecipazione, viaggio e trasporto degli animali, affitto dei locali e degli stand e costi del loro montaggio e smontaggio, spese per pubblicazioni e siti internet che annunciano l'evento, premi simbolici), anche attraverso "collettive d'impresa" (associazioni di produttori o di imprese);
 - d) operazioni di pubbliche relazioni quali visite e soggiorni di operatori economici destinati a far conoscere i prodotti, i produttori e i territori di produzione (spese di viaggio, trasporto, interpretazione);
 - e) campagne promozionali dei prodotti di qualità certificata per i consumatori e per gli operatori economici (importatori, acquirenti, operatori del settore della ristorazione, operatori turistici, ecc.): distribuzione di materiale informativo e promozionale, presentazione, degustazione e uso/consumo di prodotti presso i punti di vendita al dettaglio e di ristorazione, nei mercati e nelle fiere, compreso l'affitto e l'allestimento di locali per la degustazione, la fornitura dei prodotti per l'esposizione o la degustazione e delle attrezzature necessarie alla conservazione e alla preparazione dei prodotti, i servizi per l'ideazione e la realizzazione delle campagne e per la realizzazione di supporti per l'esposizione dei prodotti nei punti di vendita e di ristorazione, servizi di assistenza e di hostess, servizi di interpretazione);
 - f) campagne promozionali tramite mezzi di comunicazione di massa (realizzazione di spot televisivi, di campagne radio e web e acquisto di spazi pubblicitari).
- (37) Le pubblicazioni (descritte al paragrafo (36), lettera a)) avranno un carattere neutro e tutti i produttori interessati avranno pari visibilità all'interno di esse.
- (38) Le azioni di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali (di cui al paragrafo (36), lettera b)) e le campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio (di cui al paragrafo (36), lettere e) e f)) saranno incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti o rivestiranno un carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in esame, senza alcun riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. Nessuna campagna promozionale rivolta ai consumatori sarà dedicata ai prodotti di una o più aziende specifiche.
- (39) Le autorità italiane hanno confermato che le campagne promozionali saranno orientate ai prodotti e non ai produttori o all'origine dei prodotti e metteranno in evidenza la qualità dei prodotti conformi al disciplinare di produzione legato all'ottenimento del marchio. L'origine non sarà citata o lo sarà solo in via secondaria. La regione Lombardia ha affermato di non disporre di marchi di qualità regionali e di non prevedere di istituirne. Tutti gli eventi saranno accessibili a tutti i produttori che rispettano il disciplinare.

- (40) Nelle attività e nelle campagne promozionali (di cui al paragrafo (36), lettere b), e) ed f)), sarà possibile un riferimento all'origine solo quando esse saranno incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti e alle seguenti condizioni:
- a) per le azioni relative a prodotti con denominazioni riconosciute dall'Unione europea, sarà verificato che il riferimento all'origine dei prodotti corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione;
 - b) se l'attività o la campagna promozionale riguardano prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti potrà essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Tale carattere secondario dei messaggi riguardanti l'origine dei prodotti a marchio nazionale o regionale sarà richiesto e verificato dall'autorità competente per poter dichiarare l'ammissibilità o la non ammissibilità del progetto. Per stabilire se il riferimento all'origine è secondario, le autorità italiane dovranno tenere conto delle proporzioni della parte relativa all'origine, sia a livello del testo che delle immagini o dei simboli, rispetto alla parte del messaggio pubblicitario non incentrata sull'origine, per verificare che il messaggio sull'origine sia effettivamente secondario.
- (41) Le campagne promozionali che beneficiano di una dotazione annua superiore a 5 milioni di EUR saranno notificate separatamente.
- (42) Le campagne promozionali saranno conformi alle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011⁶ e, se del caso, alle norme specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti (come il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame).
- (43) L'intensità di aiuto per i costi riguardanti le attività di cui al paragrafo (36), lettere da a) a d), potrà raggiungere il 100% dei costi ammissibili. Nel caso della partecipazione a fiere ed eventi nell'ambito di "collettive d'impresa", l'intensità di aiuto non supererà il 50% dei costi ammissibili. I premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi non supereranno 1 000 EUR per premio e per vincitore e gli aiuti ad essi destinati saranno versati al prestatore delle misure promozionali solo se il premio sarà stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell'attribuzione.
- (44) L'intensità di aiuto per le campagne promozionali di cui al paragrafo (36), lettere e) e f), realizzate in un paese membro dell'UE, non supererà il 50% dei costi ammissibili per le campagne promozionali incentrate sui prodotti coperti da regimi di qualità e potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili per le campagne promozionali generiche, senza riferimento all'origine del prodotto e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione.

⁶ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

- (45) Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere campioni rappresentativi di materiale promozionale prima del lancio della campagna promozionale. In attesa di tali campioni o esemplari, esse hanno fornito l'indirizzo del sito internet in cui è stato pubblicato il materiale promozionale prodotto con le campagne precedenti finanziate dal regime SA.33522 già approvato dalla Commissione. Si tratta di pubblicazioni a carattere neutro e generico destinate a diffondere informazioni sui territori di produzione, i produttori e i prodotti agricoli lombardi, nonché consigli di utilizzazione, senza riferimento ad un'impresa, a un marchio o ad un'origine particolare (salvo per i prodotti DOP e IGP). Le autorità italiane hanno assicurato che il nuovo materiale promozionale utilizzato nel quadro del regime in oggetto sarà realizzato secondo gli stessi principi di elaborazione delle campagne precedenti.

Paesi terzi

- (46) Le azioni ammissibili nei paesi terzi dovranno essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3/2008⁷. Esse consisteranno nelle attività elencate all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento, riguarderanno i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e saranno realizzate sui mercati dei paesi terzi in cui esiste una domanda reale o potenziale.
- (47) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 501/2008⁸, ogni messaggio sarà basato sulle qualità intrinseche del prodotto interessato o sulle sue caratteristiche e sarà conforme alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali è destinato. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna, ad eccezione delle azioni basate sulle denominazioni o indicazioni di origine convalidate in base alla normativa europea.
- (48) I prodotti e i mercati dei paesi terzi che potranno essere oggetto delle azioni rientrano tra quelli elencati nell'allegato II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 501/2008.
- (49) Inoltre, per le campagne nei paesi terzi, le autorità italiane non attribuiranno alcun aiuto a progetti a beneficio di imprese specifiche, né a progetti che potrebbero rischiare di pregiudicare le vendite di prodotti di altri Stati membri o di screditarli.
- (50) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008, le azioni di informazione e di promozione realizzate nei paesi terzi potranno beneficiare di un'intensità massima di aiuto dell'80%, mentre il restante 20% sarà finanziato dall'organizzazione proponente.

⁷ Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1144/2014, ma il regolamento (CE) n. 3/2008 continua ad applicarsi alle azioni di informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione entro il 1° dicembre 2015.

⁸ Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3),

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza di aiuti - applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (51) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime di aiuto deve conferire a un'impresa un vantaggio economico che quest'ultima non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, gli aiuti devono essere concessi a determinate imprese, il beneficio deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e il regime deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (52) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari. Tale vantaggio è concesso mediante risorse statali e favorisce gli operatori del settore della produzione agricola primaria e del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza⁹.
- (53) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa è attiva su un mercato soggetto al commercio intra-UE¹⁰. I beneficiari dell'aiuto sono attivi sul mercato di prodotti agricoli in cui avvengono scambi intra-UE. Nel 2013 il valore delle esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso l'Unione europea ammontava a 22 321 milioni di EUR, mentre l'importo delle importazioni ammontava a 27 479 milioni di EUR¹¹. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'Unione ed è quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Di conseguenza, il regime in questione è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (54) Tenuto conto di quanto sopra, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

3.2. Legittimità degli aiuti — applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (55) Il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione il 30 gennaio 2015. Non è stato attuato in via preliminare. Pertanto, l'Italia ha soddisfatto l'obbligo ad essa incombente a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

⁹ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

¹⁰ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

¹¹ Fonte: *Agriculture in the European Union and the Member States - Statistical factsheets - June 2014, Italy*. (Agricoltura nell'Unione europea e negli Stati membri - Schede statistiche - Giugno 2014, Italia). Disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/it_en.pdf.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (56) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), un aiuto che si riveli idoneo ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, è considerato compatibile con il mercato interno.
- (57) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve soddisfare le prescrizioni della pertinente legislazione dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

- (58) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni pertinenti degli orientamenti menzionati al paragrafo (9). Nel presente caso, si applicano le regole della parte I, capitolo 3 e della parte II, capitolo 1, sezioni 1.1.9, 1.1.10.2 e 1.3.2.

3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

- (59) Conformemente al punto 278 degli orientamenti, gli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità saranno dichiarati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti e le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 1.1.9.
- (60) Come indicato al paragrafo (8), questo tipo di aiuti sarà destinato esclusivamente ai produttori di prodotti agricoli, quali definiti al paragrafo (26). Inoltre, solo gli agricoltori in attività saranno ammissibili agli aiuti per la nuova partecipazione ai regimi di qualità (cfr. paragrafo (27)). Il punto 279 degli orientamenti è dunque rispettato.
- (61) Gli aiuti copriranno i costi ammissibili indicati al paragrafo (25) che corrispondono alle categorie di costi ammissibili elencati al punto 280 degli orientamenti per i regimi di qualità di cui al punto 282.
- (62) Conformemente al punto 281 degli orientamenti, il paragrafo (28) di cui sopra indica che gli aiuti destinati a finanziare la partecipazione ai regimi di qualità e le misure di controllo obbligatorie non saranno concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
- (63) In conformità al punto 283 degli orientamenti, gli aiuti saranno accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti (cfr. paragrafo (17)).
- (64) Come indicato al paragrafo (16), ad eccezione degli aiuti per la nuova partecipazione ai regimi di qualità che saranno versati direttamente ai beneficiari,

gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati. Le disposizioni di cui punto 284 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.

- (65) L'importo massimo dell'aiuto per la nuova partecipazione ai regimi di qualità è fissato al precedente paragrafo (29) ed è conforme all'importo indicato al punto 285 degli orientamenti.
- (66) La percentuale comunicata dalle autorità italiane per i costi delle misure di controllo obbligatorie e i costi delle ricerche di mercato, dell'ideazione e della progettazione dei prodotti rispetta il limite definito dagli orientamenti al punto 286 (cfr. paragrafo 30)).
- (67) Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la Commissione constata che i criteri pertinenti della parte II, sezione 1.1.9, degli orientamenti sono soddisfatti.

Aiuti per servizi di consulenza

- (68) Conformemente al punto 299 degli orientamenti, gli aiuti per servizi di consulenza saranno dichiarati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, se essi rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le condizioni generali per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui ai punti 287, 288 e 289 degli orientamenti e le condizioni specifiche definite nella parte II, sezione 1.1.10.2.
- (69) Come indicato al paragrafo (8), il regime è destinato all'intero settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), fatta eccezione per gli aiuti per la partecipazione a regimi di qualità, che saranno destinati esclusivamente ai produttori di prodotti agricoli. Le condizioni di cui al punto 287 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (70) Le misure saranno attuate dalle organizzazioni di produttori, i consorzi di protezione, le associazioni di imprese e di prodotti, le associazioni nel settore del turismo enogastronomico (cfr. paragrafo (16)), conformemente al punto 288 degli orientamenti, secondo il quale l'assistenza tecnica può essere prestata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.
- (71) Conformemente al punto 289 degli orientamenti, gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'accesso al servizio non dovrà essere subordinato all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione dovranno essere limitati ai costi della prestazione del servizio (cfr. paragrafo (17)).
- (72) In conformità al punto 300 degli orientamenti, i servizi di consulenza saranno destinati a migliorare le prestazioni economiche delle imprese attive nel settore agricolo (cfr. paragrafo (31)).
- (73) In conformità al punto 301, lettera c), degli orientamenti, i servizi di consulenza riguarderanno la modernizzazione delle aziende agricole, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'innovazione, l'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità (cfr. paragrafo (31)).

- (74) Il punto 302 degli orientamenti non si applica al regime in oggetto.
- (75) Secondo il paragrafo (16), ad eccezione degli aiuti per la nuova partecipazione a regimi di qualità, gli aiuti non comporteranno la forma di pagamenti diretti ai beneficiari ma saranno erogati sotto forma di servizi agevolati. Le disposizioni di cui al punto 303 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (76) Le autorità italiane hanno confermato che gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza dovranno essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Essi dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le disposizioni di cui ai punti 304 e 305 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte (cfr. paragrafo (33)).
- (77) Le autorità italiane hanno dichiarato che i servizi di consulenza saranno individuali. Di conseguenza il punto 306 degli orientamenti non si applica al regime in oggetto.
- (78) Il limite di 1 500 EUR per consulenza fissato al punto 307 degli orientamenti è rispettato (cfr. paragrafo (34)).
- (79) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione constata che i criteri pertinenti della parte II, sezione 1.1.10.2, degli orientamenti sono soddisfatti.

Aiuti per le azioni di promozione dei prodotti agricoli

- (80) Conformemente al punto 452 degli orientamenti, gli aiuti per la promozione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti e le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 1.3.2.
- (81) Il punto 453 degli orientamenti indica che tale sezione si applica all'intero settore agricolo ma che unicamente le PMI possono beneficiare degli aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre. Le autorità italiane hanno confermato che i beneficiari del regime notificato saranno unicamente le PMI del settore agricolo (cfr. paragrafi (8) e (9)).
- (82) Le attività promozionali di cui al paragrafo (35) rientrano tra quelle previste al punto 454 degli orientamenti.
- (83) In conformità al punto 455 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che le campagne promozionali saranno incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti, rivestiranno un carattere generico e saranno a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in esame (cfr. paragrafo (38)).
- (84) In conformità al punto 456 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che le campagne promozionali contemplate dal regime in oggetto saranno svolte in linea con le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, con le norme specifiche in materia di etichettatura (cfr. paragrafo (42)).
- (85) Dato che il materiale delle campagne promozionali in questione non è ancora disponibile, le autorità italiane, in applicazione del punto 457 degli orientamenti, si

sono impegnate a fornirlo successivamente e in ogni caso prima del lancio della campagna promozionale (paragrafo (45)). Esse hanno tuttavia fornito campioni del materiale promozionale prodotto con le precedenti campagne finanziate con il regime SA.33522 già approvato dalla Commissione che soddisfano la condizione dell'assenza di riferimento all'origine e hanno assicurato che il materiale delle campagne future sarà realizzato secondo gli stessi principi.

- (86) A norma del punto 458 degli orientamenti, le autorità italiane si sono impegnate a notificare individualmente le campagne promozionali con un bilancio annuo superiore a 5 milioni di EUR (paragrafo (41)).
- (87) Come indicato al paragrafo (16), le misure promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni. A questo proposito, le autorità italiane hanno confermato che se la misura promozionale verrà attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione all'attività stessa non sarà subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione saranno limitati ai costi sostenuti per la fornitura dell'azione di promozione (paragrafo (17)). Pertanto, le disposizioni di cui al punto 459 degli orientamenti sono rispettate.
- (88) Poiché, come indicato al paragrafo (16), ad eccezione degli aiuti per la nuova partecipazione ai regimi di qualità, gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari ma saranno erogati sotto forma di servizi agevolati, le disposizioni dei punti 460, 461 e 462 degli orientamenti sono soddisfatte.
- (89) In conformità al punto 463 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti per i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi saranno versati solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell'attribuzione (paragrafo (43)).
- (90) Le attività e i costi ammissibili elencati al paragrafo (36) corrispondono ai costi ammissibili di cui al punto 464, lettere da a) a d).
- (91) A norma del punto 465 degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che le attività e le campagne promozionali organizzate nell'ambito del regime in oggetto (azioni di cui al paragrafo (36), lettere b), e) e f)), che sono di carattere generico, non faranno riferimento ad alcuna impresa, a un marchio o a una particolare origine e non saranno dedicate ai prodotti di una o più aziende particolari (paragrafo (38)).
- (92) A norma del punto 466 degli orientamenti, il riferimento all'origine sarà ammesso nelle attività promozionali se queste ultime sono incentrate sui prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli orientamenti (cfr. paragrafo (40)). Per le denominazioni riconosciute dall'Unione, le autorità italiane si sono impegnate a verificare che il riferimento all'origine dei prodotti corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione (paragrafo (40), lettera a)). Per i prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi relativi alle denominazioni riconosciute dall'Unione, l'origine dei prodotti potrà essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Le autorità italiane si sono impegnate a verificare se il riferimento all'origine è secondario, tenendo conto della lunghezza globale del testo e/o della dimensione del simbolo, comprese le immagini, nonché della presentazione generale del riferimento all'origine, rispetto al testo e/o al simbolo relativi all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non

incentrata sull'origine del prodotto (cfr. paragrafo (40), lettera b)). Le disposizioni del punto 466, lettere a) e b), degli orientamenti sono quindi soddisfatte, su riserva di successiva verifica da parte della Commissione del materiale utilizzato per le campagne di promozione che le autorità italiane si sono impegnate a fornire (cfr. paragrafo (85)).

- (93) Il punto 467 degli orientamenti indica che l'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto 464, lettere a), b) e c), può raggiungere il 100% dei costi ammissibili. Il punto 468 degli orientamenti indica che l'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali incentrate sui prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 464, lettera d), in combinato disposto con il punto 455, non può superare il 50% dei costi ammissibili della campagna. Il punto 469 degli orientamenti stabilisce che l'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali generiche di cui al punto 464, lettera d), in combinato disposto con il punto 455, può coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
- (94) Le percentuali comunicate dalle autorità italiane per il regime in oggetto rispettano i limiti fissati dagli orientamenti ai punti 467-469 (cfr. paragrafi (43) - (44)). Inoltre, come indicato al paragrafo (50) della presente decisione, le azioni di informazione e di promozione realizzate nei paesi terzi potranno beneficiare di un'intensità massima di aiuto dell'80% a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008.
- (95) In conformità al punto 470 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili nei paesi terzi saranno conformi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 3/2008 e che non saranno concesse a determinate imprese o a determinati marchi commerciali. Inoltre esse non rischiano di pregiudicare le vendite o di denigrare i prodotti di altri Stati membri (cfr. paragrafi (46) - (49)).
- (96) Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la Commissione constata che i criteri pertinenti della parte II, sezione 1.3.2, degli orientamenti sono soddisfatti.

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni

- (97) L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, e descritto al paragrafo (3) della presente decisione, rientra negli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti ed è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto 10 degli orientamenti. Le disposizioni dei punti 43 e 44 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (98) In conformità al punto 47 degli orientamenti, le autorità italiane hanno dimostrato che le misure notificate sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale, in particolare con la priorità 3 a) (cfr. paragrafo (15)). Inoltre, esse corrispondono ad alcune misure previste dalla politica di sviluppo rurale.
- (99) Il punto 48 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezione 1.3, degli orientamenti, dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.

- (100) In conformità al punto 52 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che il regime in oggetto non è suscettibile di causare un impatto sull'ambiente (cfr. paragrafo (23)).
- (101) Per quanto riguarda la necessità dell'intervento dello Stato, conformemente al punto 55 degli orientamenti, gli aiuti di cui al presente regime possono essere considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune indicati al punto 43 degli orientamenti e, in particolare, ai fini di una crescita intelligente e sostenibile, a condizione che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti (vedere paragrafi (67), (79), (96)).
- (102) A norma del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell'ambito del regime in oggetto costituiscono uno strumento di intervento adeguato dato che soddisfano le condizioni delle sezioni pertinenti della parte II degli orientamenti (cfr. paragrafi (67), (79), (96)).
- (103) Conformemente al punto 58 degli orientamenti, le autorità italiane hanno dimostrato che gli aiuti per l'adesione ai regimi di qualità sono stati introdotti nel regime per una questione di tempi di approvazione (paragrafo (13)). La misura di aiuto alla promozione dei prodotti agricoli comunicata integra la misura di sviluppo rurale e consente di realizzare azioni non previste dal PSR (paragrafo (14)). La portata delle misure che possono essere attuate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale è a volte più limitata di quanto consentito tramite i regimi degli aiuti di Stato. Ad esempio, le campagne promozionali in paesi terzi non sono ammissibili nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Pertanto, il regime notificato integra le misure di sviluppo rurale e consente di realizzare azioni non previste dal PSR. Esso è compatibile col PSR in quanto non è in contrasto con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (104) In conformità al punto 59 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme e gli Stati membri dovrebbero garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia quella che rischia meno di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. Il punto 64 degli orientamenti stabilisce che gli aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, gli aiuti per servizi di consulenza e gli aiuti per misure promozionali devono essere concessi ai beneficiari finali indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. Le indicazioni del paragrafo (16) mostrano che tale condizione è soddisfatta. Gli aiuti sono di conseguenza considerati uno strumento di aiuto adeguato ai fini dei presenti orientamenti.
- (105) Il punto 70 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. Come indicato al paragrafo (18) della presente decisione, le autorità italiane hanno confermato che la domanda di aiuto, conformemente ai criteri del punto 71 degli orientamenti, deve essere trasmessa all'autorità competente prima dell'inizio del progetto. Il criterio dell'effetto di incentivazione è soddisfatto. Inoltre, ai sensi del punto 75, lettera m) degli orientamenti, gli aiuti per le attività promozionali in conformità al punto 465, lettere b) e c), e per le campagne promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto 465, lettera d), sono considerati automaticamente come aventi un effetto di incentivazione.

- (106) Gli aiuti previsti dal regime corrispondono ai costi ammissibili (cfr. paragrafi (25) e (36)) e rispettano le intensità massime di aiuto (cfr. paragrafi (65), (66), (78) e (94)). La Commissione ritiene pertanto che il criterio di proporzionalità previsto dai punti 82-84 degli orientamenti sia soddisfatto.
- (107) In conformità ai punti 99 e 100 degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto in esame può essere cumulato con altri aiuti entro i tassi massimi autorizzati e stabiliti nelle pertinenti sezioni degli orientamenti (cfr. paragrafo (19)).
- (108) A norma del punto 102 degli orientamenti, gli aiuti di Stato concessi nell'ambito del presente regime non saranno cumulati con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili (cfr. paragrafo (20)).
- (109) Il punto 113 degli orientamenti indica che, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni dei paragrafi (65), (66), (78) e (94), i massimali e le intensità di aiuto previsti per tali tipi di aiuto nelle sezioni 1.1.9, 1.1.10.2, e 1.3.2 della parte II degli orientamenti sono stati rispettati.
- (110) La Commissione constata anche che le autorità italiane si sono impegnate a escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui al punto (35) 15 degli orientamenti e a sospendere il pagamento di tutti gli aiuti nell'ambito del regime notificato a qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, maggiorato degli interessi di recupero corrispondenti (cfr. paragrafo (11)).
- (111) Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni di trasparenza di cui ai punti 128 - 132 degli orientamenti (cfr. paragrafo (24)).
- (112) In base a tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato soddisfa le condizioni pertinenti degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Nel caso in cui alcuni elementi della presente fossero coperti dal segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora la Commissione non ricevesse una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, sarà considerato che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano coperte dal segreto professionale, si chiede di indicare di quali

informazioni si tratta e di fornire una giustificazione per ciascuna informazione per la quale è richiesta la non divulgazione.

La richiesta deve essere inviata tramite il sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹², al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segreteria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

¹² Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).